BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 - Direttore responsabile: Roberto Sartori AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 - Verantwortlicher Direktor: Roberto Sartori

ANNO 70° SEZIONE GENERALE 70. JAHRGANG ALLGEMEINE SEKTION

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT



N /Nr

2 novembre 2018 Supplemento n. 3

44

2. November 2018 Beiblatt Nr. 3

SOMMARIO

Anno 2018

PARTE 1

Decreti del Presidente

Provincia Autonoma di Trento

[185196]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 19 ottobre 2018, n. 22-97/Leg.

185196

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2018

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 19 ottobre 2018, n. 22-97/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale"

Continua >>>



Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 22-97/Leg. DI DATA 19 Ottobre 2018

OGGETTO:

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- vista la deliberazione di data odierna con la quale sono state approvate le modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale",

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

1. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, le parole: "per l'acquisizione dei pre requisiti lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: "di accompagnamento al lavoro".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, le parole: "per l'acquisizione dei pre requisiti lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: "di accompagnamento al lavoro".

Art. 3

Modificazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del

Pag 2 di 7

2018, è sostituito dal seguente:

"4. L'elenco dei soggetti gestori è predisposto e costantemente aggiornato dalla struttura provinciale competente ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia. Nell'elenco sono indicate, per ciascun soggetto gestore, le aggregazioni funzionali per le quali è autorizzato e i relativi servizi attivati; tale disposizione si applica anche nei casi previsti dall'articolo 8.".

Art. 4

Modificazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

- 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, è inserita la seguente:
- "a bis) erogano i servizi nel rispetto degli standard minimi previsti con deliberazione della Giunta provinciale;".
- 2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, è sostituita dalla seguente:
- "d) rispettano le norme di legge in materia previdenziale e di lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e l'eventuale contratto integrativo provinciale nelle modalità fissate dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)."

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

- 1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, è sostituito dal seguente:
- "3. Per le aggregazioni funzionali contraddistinte dall'utilizzo di strutture per l'erogazione dei servizi residenziali e semi-residenziali, i requisiti strutturali individuati negli Allegati 1 e 2:
- a) non sono accertati ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento se le strutture sono messe a disposizione dall'ente affidante; in tal caso il medesimo ente deve assicurare che la struttura sia in possesso dei predetti requisiti;
- b) possono essere accertati anche successivamente al rilascio del provvedimento di accreditamento se le strutture non sono messe a disposizione dall'ente affidante, mediante l'aggiornamento dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c); in tal caso nell'avviso o nel bando di gara è specificato che l'affidamento del servizio consegue al rilascio del provvedimento di aggiornamento.".
- 2. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole: "con esclusione di quelle previste dal comma 3" sono inserite le seguenti: ", lettera a),".
- b) dopo le parole: "hanno già ottenuto l'autorizzazione." sono inserite le seguenti: "Tale disposizione si applica anche nei casi previsti dal comma 3, lettera b), qualora in sede di rilascio del provvedimento di accreditamento sia stato comunque accertato il possesso dei requisiti strutturali individuati nell'Allegato 1; se i requisiti strutturali individuati negli Allegati 1 e 2 sono accertati in sede di rilascio del provvedimento di aggiornamento ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), il provvedimento di autorizzazione è rilasciato contestualmente all'aggiornamento.".
- 3. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, è abrogato.

Pag 3 di 7

Art. 6

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, è abrogato.

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Servizi territoriali, interventi di accompagnamento al lavoro e servizi di sportello sociale

- 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, lo svolgimento di servizi territoriali, di interventi di accompagnamento al lavoro e di servizi di sportello sociale è subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento previo accertamento del possesso dei requisiti individuati dagli Allegati 1 e 2, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 6. Le domande di autorizzazione e accreditamento sono presentate rispettivamente dai soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, e 6, comma 1.
- 2. I servizi territoriali e i servizi di sportello sociale possono essere svolti anche dai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4 e 6 per una o più aggregazioni funzionali.
- 3. Gli interventi di accompagnamento al lavoro possono essere svolti anche dai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4 e 6 per le aggregazioni funzionali semi-residenziali delle aree età evolutiva e genitorialità, età adulta e persone con disabilità.".

Art. 8

Modificazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

- 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, è sostituito dal seguente:
- "1. La convenzione prevista dall'articolo 23, comma 6, della legge provinciale definisce i criteri generali di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, stabilendo, in ogni caso, i seguenti criteri minimi:
- a) la realizzazione delle attività, delle iniziative e degli interventi e la partecipazione alle iniziative previsti nell'Allegato 2 o, ai sensi del medesimo Allegato, inclusi nella carta dei servizi e nel piano operativo, nel rispetto della cadenza temporale indicata nell'Allegato 2 oppure, ove non prevista, di quella indicata nella convenzione di cui all'articolo 23, comma 6, della legge provinciale;
 - b) gli standard minimi di servizio;
- c) l'attuazione del Piano per la formazione del personale e dei volontari, secondo quanto previsto nell'Allegato 2;
- d) l'aggiornamento del Piano per la formazione del personale e dei volontari, con la cadenza temporale indicata nella convenzione di cui all'articolo 23, comma 6, della legge provinciale;
- e) l'adozione del bilancio sociale secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, della legge provinciale;
- f) il rispetto delle norme di legge in materia previdenziale e di lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e l'eventuale contratto integrativo provinciale nelle modalità

Pag 4 di 7

fissate dalla legge provinciale n. 2 del 2016.".

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

- 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, è sostituta dalla seguente:
 - "b) l'elenco delle aggregazioni funzionali e dei servizi e interventi previsti dall'articolo 8, per i quali è accreditato;".
 - 2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, è inserita la seguente:
 - "b bis) i servizi dell'aggregazione funzionale e i servizi e interventi previsti dall'articolo 8, attivati dal soggetto accreditato;".

Art. 10

Modificazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

- 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, è sostituita dalla seguente:
- "c) l'attivazione di un nuovo servizio riferito all'aggregazione funzionale o ai servizi o interventi previsti dall'articolo 8 per i quali il soggetto è autorizzato o accreditato;".

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

- 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo12 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, è sostituita dalla seguente:
- "c) se intende ottenere l'accertamento dei requisiti strutturali individuati negli Allegati 1 e 2, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;".
- 2. Il comma 4 dell'articolo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, è abrogato.

Art. 12

Modificazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

1. Nel comma 1, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, le parole: "ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi o allo sportello sociale" sono sostituite dalle seguenti: "servizi o interventi previsti dall'articolo 8".

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leq

Pag 5 di 7 RIFERIMENTO : 2018-S144-00568

Num. prog. 5 di 56

- 1. Nel comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, le parole "per l'acquisizione dei pre requisiti lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: "di accompagnamento al lavoro".
- 2. Nel comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, le parole "per l'acquisizione dei pre requisiti lavorativi" sono sostituite dalle seguenti: "di accompagnamento al lavoro".

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, le parole: "o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre requisiti lavorativi di accompagnamento al lavoro o allo sportello sociale" sono sostituite dalle seguenti: "o servizi o interventi previsti dall'articolo 8".

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

- 1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, dopo le parole: "31 ottobre 1983, n. 35" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione del sesto comma dell'articolo 7".
- 2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-78/Leg del 2018, dopo le parole: "ad esclusione" sono inserite le seguenti: "del comma 5 bis dell'articolo 38 e".

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO 1

002 ALLEGATO 2

IL PRESIDENTE UGO ROSSI

Pag 7 di 7 RIFERIMENTO : 2018-S144-00568

Num. prog. 7 di 56

ALLEGATO 1

REQUISITI per l'AUTORIZZAZIONE

- a) requisiti minimi generali
- b) requisiti minimi specifici per aggregazioni funzionali di area (età evolutiva e genitorialità, età adulta, età anziana, persone con disabilità)
- c) requisiti minimi per l'autorizzazione di soggetti che svolgono particolari tipologie di servizi socio-assistenziali

REQUISITI MINIMI GENERALI

dell'AUTORIZZAZIONE

REQUISITI GENERALI AUTORIZZAZIONE

Requisito 1.

Per il legale rappresentante:

assenza, nel decennio antecedente, di condanne in via definitiva per delitti non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, di cui al Libro II, Titolo XI, Capo IV, al Libro II, Titolo XII, Capi I e III del codice penale nonché per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa, truffa aggravata e usura.

Requisito 2.

Per il direttore:

assenza, nel decennio antecedente, di condanne in via definitiva per delitti non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, di cui al Libro II, Titolo XI, Capo IV, Titolo XII, Capi I e III del codice penale nonché per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, truffa aggravata e usura.

Requisito 3.

Per il personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti:

- assenza di condanne in via definitiva per delitti non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione connessi all'abuso sessuale di minori e alla prostituzione minorile (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale);
- assenza di interdizioni all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e abituali con i minori;
- assenza di condanne in via definitiva per delitti non colposi, per i quali non è intervenuta la riabilitazione, di cui all'articolo 600 del Codice penale.¹

Requisito 4.

Disponibilità di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati ai sensi dell'art. 6 del D.lgs n. 231/2001.

Requisito 5.

Definizione dei propri organigramma², funzionigramma³ e della dotazione organica del personale⁴, già presente e/o da assumere, che sono pubblicati ed aggiornati sul proprio sito web;

^{1.} Tali requisiti non si richiedono nei confronti degli utenti - collaboratori impegnati in percorsi di lavoro a scopo riabilitativo, educativo e negli altri casi in cui gli utenti prestano la propria attività in favore dei soggetti gestori di servizi di avviamento al lavoro nonché di inclusione sociale e lavorativa.

^{2.} Per organigramma, si intende la definizione schematica e semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità, dei dati organizzativi aziendali; l'organigramma deve riportare almeno l'indicazione di: organi, settori operativi e unità organizzative specialistiche o trasversali nonché linee delle relazioni gerarchiche e/o funzionali.

^{3.} Per funzionigramma, si intende la definizione schematica e semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità, dei dati inerenti le attività, i compiti, le funzioni e le responsabilità afferenti ai singoli organi, settori operativi e unità organizzative specialistiche o trasversali.

^{4.} Per dotazione organica del personale, si intende la definizione schematica e semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità, dei dati previsionali inerenti la classificazione e la consistenza del personale dipendente in servizio e/o da assumere, con precisazione della tipologia contrattuale (a tempo determinato, indeterminato, lavoro dipendente o altro).

Requisito 6.

Individuazione, nel proprio funzionigramma, dei seguenti ruoli organizzativi e delle persone che li ricoprono:

- a) ruolo di direzione dell'organizzazione;
- b) ruolo di formazione del personale dipendente;
- c) ruolo di gestione amministrativa contabile.

Un medesimo individuo può rivestire uno o più dei ruoli sopra elencati, purché non si tratti della totalità degli stessi. Le attività connesse ai ruoli sopra indicati possono essere svolte mediante personale interno all'organizzazione oppure tramite la collaborazione di soggetti esterni, anche volontari, oppure in maniera associata o di service nell'ambito di una rete formalizzata di servizi.

Requisito 7.

Fatte salve le posizioni e le mansioni del personale già assunto alla data di efficacia di questo regolamento e fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di riconoscimento e di certificazione delle competenze, per il personale assunto dopo la predetta data con mansioni che comportano il contatto diretto ed abituale con gli utenti, devono essere rispettate le seguenti proporzioni:

- almeno 1'80 per cento del personale assunto con mansioni che comportano il contatto diretto ed abituale con gli utenti è in possesso dei titoli di studio e/o delle abilitazioni e/o dell'iscrizione ad ordini e collegi o analoghi elenchi pubblici e/o degli eventuali tirocini o dell'eventuale superamento dell'esame di Stato, necessari per l'esercizio della professione, secondo quanto previsto dal vigente ordinamento delle professioni, coerentemente con l'attività da svolgere;
- per la restante misura del personale assunto con mansioni che comportano il contatto diretto ed abituale con gli utenti, è comunque richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di maturità della scuola secondaria di secondo grado o al diploma di formazione professionale.

Requisito 8.

Definizione di un processo per la programmazione dell'attività, il monitoraggio delle azioni nonché l'autovalutazione dei risultati e l'individuazione di misure correttive e/o azioni di miglioramento, prevedendo per alcune fasi la partecipazione degli stakeholder.

Requisito 9.

Rispetto delle norme di legge e contrattuali, nazionali e territoriali, in materia previdenziale e di lavoro.

Requisito 10.

Applicazione ai dipendenti e/o ai soci lavoratori di condizioni economico-normative non inferiori a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento e relativo integrativo provinciale (CCPL) individuato con delibera della Giunta provinciale in quanto applicato in via prevalente nel settore a livello provinciale, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Requisito 11.

Predisposizione di un *Piano della formazione*, da verificare e da aggiornare ogni tre anni, che assicuri la formazione continua del personale a contatto con l'utenza, in relazione all'evoluzione

dei bisogni sociali.

Requisito 12.

Predisposizione di una *Guida informativa sui servizi* offerti, nella quale sono descritti il target di utenza, i servizi/interventi, le modalità di accesso agli stessi, gli orari di apertura, la localizzazione dei servizi e la professionalità del personale.

Requisito 13.

Disponibilità di un sito web di informazione sulla gestione delle attività, sull'organizzazione, sui programmi, sulle iniziative rilevanti e sulle opportunità, sui riferimenti per informazioni e approfondimenti. Sul sito web è pubblicata anche la *Guida informativa sui servizi*.

Requisito 14.

Adozione di un sistema di trattamento dei dati personali degli utenti nel rispetto della normativa vigente.

Requisito 15.

Definizione di un format di progetto individualizzato a favore degli utenti che preveda uno spazio dedicato alle verifiche periodiche.

Requisito 16.

Disponibilità di un format di cartella dell'utente contenente informazioni relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) anagrafica dell'utente aggiornata e delle figure di riferimento;
- b) analisi/valutazione dei bisogni e delle risorse dell'utente;
- c) consenso sul trattamento dei dati personali dell'utente.

REQUISITI MINIMI SPECIFICI dell'AUTORIZZAZIONE

Aggregazione funzionale: ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA'

AMBITO RESIDENZIALE

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con il minore e con le figure genitoriali.

Requisito 2.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di interventi di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita sani rivolti agli utenti.

Requisito 3.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di attività volte a sviluppare il senso civico o di legalità o la formazione sui new media a favore dei minori e delle loro famiglie.

Requisito 4.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi*, per i minori di almeno 14 anni e per le figure genitoriali di riferimento di 1 iniziativa all'anno riguardante la gestione delle spese personali e delle attività di vita quotidiana.

REQUISITI STRUTTURALI

Requisito 5.

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

Requisito 6.

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati alle camere da letto.

Requisito 7.

Disponibilità di stanze con non più di 4 posti letto e di almeno un posto letto, anche per l'accoglienza in emergenza, posizionati in modo da assicurare il riposo e la riservatezza rispetto alle zone di soggiorno, fatto salvo il rispetto di eventuali vincoli familiari.

Requisito 8.

Limite minimo di superficie abitabile di una stanza con un posto letto: 9 mq. Limite minimo di superficie abitabile di una stanza con più posti letto: 14 mq.

Requisiti 9.

Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche.

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggregazione funzionale ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA' AMBITO SEMIRESIDENZIALE

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con il minore e con le figure genitoriali.

Requisito 2.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di interventi di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita sani rivolti agli utenti.

Requisito 3.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di attività volte a sviluppare il senso civico, o di legalità o la formazione sui new media a favore dei minori e delle loro famiglie.

Requisito 4.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi*, per i minori di almeno 14 anni di 1 iniziativa all'anno riguardante la gestione delle spese personali e delle attività di vita quotidiana.

REQUISITI STRUTTURALI

Requisito 5.

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

Requisito 6.

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti.

Requisiti 7.

Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche.

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggregazione funzionale ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA' AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con il minore e le figure genitoriali.

Requisito 2.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di interventi di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita sani rivolti ai minori ed alle figure genitoriali.

Requisito 3.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di attività volte a sviluppare il senso civico o di legalità o la formazione sui new media a favore dei giovani e delle loro famiglie.

Requisito 4.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di attività educative individualizzate rivolte al minore e alle figure genitoriali e di eventuale supporto scolastico, diretto o indiretto, a favore del minore.

Requisito 5.

Inclusione nella *Guida informativa* sui servizi per i minori di almeno 14 anni e per le figure genitoriali di riferimento di 1 iniziativa all'anno riguardante la gestione delle spese personali e delle attività di vita quotidiana.

Aggregazione funzionale ETA' ADULTA AMBITO RESIDENZIALE

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi.

Requisiti 2

Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale.

Requisito 3.

Inclusione nel *Piano della formazione* di almeno 1 iniziativa formativa all'anno sulla mediazione dei conflitti interpersonali a favore del personale a contatto diretto con l'utenza.

Requisito 4.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante la gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

Requisito 5.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di interventi di educazione alla cura del sé, alla salute ed a stili di vita sani.

REQUISITI STRUTTURALI

Requisito 6.

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

Requisito 7.

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati alle camere da letto.

Requisiti 8.

Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche.

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggregazione funzionale ETA' ADULTA AMBITO SEMIRESIDENZIALE

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi.

Requisito 2.

Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale.

Requisito 3.

Inclusione nel *Piano della formazione* di almeno 1 iniziativa formativa all'anno sulla mediazione dei conflitti interpersonali a favore del personale a contatto diretto con l'utenza.

Requisito 4.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante le gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

REQUISITI STRUTTURALI

Requisito 5.

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

Requisito 6.

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti.

Requisiti 7.

Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti e di rimozione e superamento delle barriere architettoniche.

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggregazione funzionale ETA' ADULTA AMBITO DOMICILIARI E DI CONTESTO

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi.

Requisito 2.

Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale.

Requisito 3.

Inclusione nel *Piano di formazione* di almeno 1 iniziativa formativa all'anno sulla mediazione dei conflitti interpersonali a favore del personale a contatto diretto con l'utenza.

Requisito 4.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante la gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

Aggregazione funzionale ETA'ANZIANA AMBITO RESIDENZIALE

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le tecniche di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi e sull'invecchiamento attivo.

Requisito 2.

Definizione della composizione della propria equipe, secondo il principio della multidisciplinarietà.

Requisito 3.

Disponibilità di una dotazione strumentale differenziata in base ai servizi offerti dal soggetto gestore.

REQUISITI STRUTTURALI

Requisito 4.

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

Requisito 5.

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati alle camere da letto.

Requisito 6.

Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti nonché l'assenza di barriere architettoniche. Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggregazione funzionale ETA' ANZIANA AMBITO SEMIRESIDENZIALE

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi e sull'invecchiamento attivo.

Requisito 2.

Definizione della composizione della propria equipe, secondo il principio della multidisciplinarietà.

Requisito 3.

Disponibilità di una dotazione strumentale differenziata in base ai servizi offerti dal soggetto gestore.

REQUISITI STRUTTURALI

Requisito 4.

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

Requisito 5.

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti.

Requisiti 6.

Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti nonché l'assenza di barriere architettoniche. Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggregazione funzionale ETA' ANZIANA AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e sulle tecniche di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi e sull'invecchiamento attivo.

Requisito 2.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di almeno 1 iniziativa di informazione e formazione all'anno riguardante le attività elementari dell'accudimento e della mobilizzazione delle persone non autosufficienti a domicilio a favore dei caregiver e dei familiari.

Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO RESIDENZIALI

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi.

Requisito 2.

Definizione della composizione della propria equipe secondo il principio della multidisciplinarietà.

Requisito 3.

Disponibilità di una dotazione strumentale differenziata in base ai servizi offerti dal soggetto gestore.

REQUISITI STRUTTURALI

Requisito 4.

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

Requisito 5.

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati alle camere da letto.

Requisiti 6.

Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti nonché l'assenza di barriere architettoniche. Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO SEMIRESIDENZIALE

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi.

Requisito 2.

Definizione della composizione della propria equipe, secondo il principio della multidisciplinarietà.

Requisito 3.

Disponibilità di una dotazione strumentale differenziata in base ai servizi offerti dal soggetto gestore.

REQUISITI STRUTTURALI

Requisito 4.

Disponibilità di spazi dedicati all'informazione/orientamento degli utenti ed a colloqui/incontri, distinti dagli spazi destinati ad altre attività, organizzati in modo da garantire la riservatezza dell'utente e la fruibilità.

Requisito 5.

Disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti.

Requisiti 6.

Conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche, l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti nonché l'assenza di barriere architettoniche. Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO

Requisito 1.

Inclusione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa specifica all'anno a favore del personale a contatto con gli utenti, sulle dinamiche relazionali e le metodologie di gestione della relazione con gli stessi, differenziata in base alla tipologia dei loro problemi.

Requisito 2.

Inclusione nella *Guida informativa sui servizi* di almeno 1 iniziativa d'informazione e formazione all'anno sulle attività elementari dell'accudimento e della mobilizzazione delle persone con disabilità a domicilio a favore dei caregiver e/o dei familiari.

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DI SOGGETTI CHE SVOLGONO PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DI SOGGETTI CHE SVOLGONO PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

SPORTELLO SOCIALI

Per l'autorizzazione allo svolgimento in via esclusiva di attività di sportello sociale è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti generali dell'autorizzazione:**

nn.1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

SERVIZI TERRITORIALI

Per l'autorizzazione allo svolgimento in via esclusiva di interventi territoriali è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti generali dell'autorizzazione**:

nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14.

INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Per l'autorizzazione allo svolgimento in via esclusiva di interventi di accompagnamento al lavoro è richiesto il possesso di tutti i **requisiti generali dell'autorizzazione** e dei seguenti **requisiti specifici dell'autorizzazione dell'aggregazione funzionale area età adulta - ambito semiresidenziale**: nn. 2, 3, 7. Il requisito 7 non è richiesto nel caso in cui gli interventi si svolgano presso soggetti terzi all'organizzazione.

ALLEGATO 2

REQUISITI per l'ACCREDITAMENTO

Per l'accreditamento oltre al possesso dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione, di cui all'allegato 1, è previsto il possesso dei seguenti requisiti di qualità ulteriori:

- a) requisiti di qualità ulteriori generali
- b) requisiti di qualità ulteriori specifici per aggregazioni funzionali di area (età evolutiva e genitorialità, età adulta, età anziana, persone con disabilità)
- c) requisiti di qualità ulteriori per l'accreditamento di soggetti che svolgono particolari tipologie di servizi socioassistenziali

Provincia Autonoma di Trento anno 2018

REQUISITI DI QUALITA' ULTERIORI GENERALI

REQUISITI GENERALI ACCREDITAMENTO

Requisito 1.

Per il legale rappresentante:

assenza di situazioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione a seguito del compimento di particolari reati ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale, per il periodo di durata dell'incapacità.

Requisito 2.

Per il soggetto gestore:

assenza di dichiarazioni di stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.110, Dlgs 50/2016.

Requisito 3.

Individuazione, nel proprio funzionigramma, dei seguenti ruoli organizzativi e delle corrispondenti persone incaricate o, in mancanza, delle figure professionali:

- ruolo di reclutamento, formazione e gestione del volontariato interno all'organizzazione nonchè di raccordo con le altre realtà di volontariato esterne;
- ruolo di presidio del sistema della qualità¹.

Le attività connesse ai ruoli indicati nel presente requisito possono essere svolte mediante personale interno all'organizzazione oppure tramite la collaborazione di soggetti esterni oppure in maniera associata o di service nell'ambito di una rete formalizzata di servizi.

Tali compiti non possono essere affidati a volontari non soci.

Requisito 4.

Dotazione di un sistema di raccolta e aggiornamento dei dati del proprio personale: nome, cognome, codice fiscale, tipologia contrattuale (autonomo o subordinato, a tempo indeterminato, a termine, full time/part time, etc) e mansioni.

Requisito 5.

Fatta salva la dotazione di personale con compiti di direzione esistente alla data di efficacia di questo regolamento che approva i presenti requisiti, il personale con tali compiti di direzione è in possesso di:

- titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale;

oppure

- titolo di studio non inferiore al diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado e ha svolto compiti di direzione o di coordinamento di servizi presso organizzazioni pubbliche o private, per almeno 36 mesi, anche non continuativi.

Requisito 6.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto,

¹ Il soggetto incaricato delle funzioni di presidio del sistema di qualità presidia il processo di autovalutazione del soggetto erogatore garantendo il raccordo tra la rendicontazione economico-finanziaria e la valutazione di impatto sociale degli interventi con il coinvolgimento dei vari stakeholder. Questa figura costituisce anche un referente interno all'organizzazione per la la valutazione di cui al Capo IV della L.p 13/2007.

da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Requisito 7.

Il *Piano della formazione* di cui al requisito 11 dell'autorizzazione, è rivolto al personale, agli amministratori dell'organizzazione ed ai volontari (sia interni all'organizzazione che coinvolti su specifici progetti/interventi), è redatto sulla base di un documento di rilevazione motivato dei loro fabbisogni, ammette tutte le forme di formazione, attuali e future, incluso anche il "training on the job", secondo gli indirizzi stabiliti dall'ente accreditante, sentito, ove possibile, l'ente locale per conto del quale il soggetto gestore opera.

Previsione, nel *Piano della formazione*, a favore del personale a contatto abituale e continuativo con l'utenza di incontri strutturati in equipe o individuali con una figura di riferimento, su aspetti metodologici e/o di gestione del caso.

Inclusione, nel *Piano della formazione*, della supervisione professionale a favore del personale a contatto diretto ed abituale con l'utenza garantita anche da professionisti interni non coinvolti nella gestione del caso.

Previsione, nel *Piano della formazione*, di almeno 20 ore di formazione a favore dei volontari, per ciascun triennio, comprensiva della formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, delle quali 10 ore rivolte congiuntamente ai lavoratori e ai volontari² entrambi a contatto diretto ed abituale con l'utenza, al fine di favorire e sostenere pratiche di integrazione operativa.

Requisito 8.

Affidamento del ruolo di presidio del sistema della qualità ad uno o più soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale conseguito anche attraverso lo svolgimento di esami riguardanti la qualità dei servizi ed i processi di miglioramento;

oppure

- titolo di studio non inferiore al diploma di maturità della scuola secondaria di secondo grado, unitamente alla certificazione delle competenze maturate attraverso l'esperienza;

oppure

- titolo di studio non inferiore al diploma di maturità della scuola secondaria di secondo grado, unitamente all'esperienza di lavoro (anche non continuativa) di durata di almeno 24 mesi e ad un percorso di formazione di almeno 30 ore inerenti le tematiche del sistema della qualità dei servizi.

Requisito 9.

- Predisposizione di un programma di misure per un impiego ottimale delle risorse umane, economiche ed organizzative a disposizione, anche attraverso l'adesione a distretti dell'economia solidale;

oppure

- predisposizione di un programma per il reperimento di risorse economiche diverse ed integrative rispetto a quelle derivanti dal finanziamento pubblico.

Requisito 10.

- Individuazione di strumenti per favorire la comunicazione interna all'azienda e, in relazione alla periodicità del bilancio sociale, realizzazione di incontri aziendali inerenti la conoscenza delle linee programmatorie dell'organizzazione, degli esiti del monitoraggio del sistema della qualità e delle conseguenti azioni di miglioramento;

² Il volontariato non può sostituire il personale e può svolgere compiti integrativi e/o accessori rispetto alle mansioni del personale.

oppure

- il possesso della certificazione Family Audit contemplata dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità".

Requisito 11.

- Definizione di un sistema di ascolto dei lavoratori per la rilevazione interna dei loro bisogni e del clima aziendale

oppure

- il possesso della certificazione Family Audit contemplata dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità".

Requisito 12.

Individuazione di azioni di promozione del benessere organizzativo interno attraverso:

- una misura di welfare aziendale;

oppure

- una misura di conciliazione vita – lavoro;

oppure

- il possesso della certificazione Family Audit contemplata dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità".

Requisito 13.

Predisposizione della *Carta dei servizi* redatta secondo le linee guida ed i contenuti essenziali approvati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 20, co.1, L.p. 13/2007. La *Carta dei servizi* sostituisce anche nei contenuti la *Guida informativa sui servizi* prevista dall'Allegato 1.

Requisito 14.

Pubblicazione sul sito web della *Carta dei servizi* nella sua versione aggiornata, della composizione degli organi di governo del Soggetto gestore e degli eventuali compensi e rimborsi ricevuti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo per il relativo incarico.

Requisito 15.

Adozione di un sistema di rilevazione della soddisfazione dei principali stakeholder, includendo almeno gli stakeholder di missione (fruitori dei servizi, e/o famiglie e comunità di riferimento) con cadenza almeno triennale, che comprenda anche una fase di report degli esiti e delle eventuali misure di miglioramento da adottare.

Requisito 16.

Adozione di un sistema di gestione documentale idoneo a garantire la disponibilità, la reperibilità e la sicurezza dei documenti in entrata ed in uscita.

Requisito 17.

Definizione di criteri e modalità di presa in carico (ammissione-dimissione) o di accesso degli utenti nel rispetto dei principi di equità ed imparzialità.

Requisito 18.

Dotazione di un sistema nominativo di rilevazione - monitoraggio delle presenze degli utenti in carico.

Per i servizi ad accesso libero è richiesta la rilevazione numerica delle presenze degli utenti.

Requisito 19.

Definizione, dove esiste una presa in carico³, di un format di Piano educativo individualizzato (P.e.i.), di Piano assistenziale individualizzato (P.a.i.) o, se entrambi necessari, di un format integrato di P.A.I./P.E.I., in sostituzione del progetto individualizzato di cui al requisito 15 dell'autorizzazione.

Il format di P.e.i./P.a.i. deve prevedere appositi spazi per:

- la descrizione delle dimensioni personali, familiari, relazionali e sociali dell'utente;
- definizione degli obiettivi;
- la sottoscrizione del progetto da parte dell'utente⁴ e/o del suo rappresentante legale dopo il consenso informato ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
- la condivisione del progetto con la rete dei servizi coinvolti;
- le verifiche periodiche con la rete dei servizi (incontro di monitoraggio) e l'utente;
- l'aggiornamento periodico del P.E.I./P.A.I. in base all'evoluzione della situazione (bisogni e risorse).

Per le organizzazioni che offrono in via esclusiva interventi occupazionali per persone non collocabili nel mondo del lavoro o di interventi di accompagnamento al lavoro il format di P.e.i./P.a.i è sostituito dal il format di Piano di inserimento lavorativo (P.i.l.).

Requisito 20.

Definizione di un piano operativo biennale che contiene almeno la progettazione di massima delle seguenti iniziative di welfare territoriale:

a) un'iniziativa di promozione e sostegno del *welfare di quartiere/comunità*, allo scopo di sviluppare la risposta territoriale ai bisogni dei cittadini-utenti e/o favorire l'inclusione e la coesione sociale;

oppure

adesione ad un "Distretto famiglia" contemplato dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità";

- b) un'iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza alla collaborazione in progetti di utilità sociale anche inter-generazionali (cittadinanza attiva);
- c) un'iniziativa di responsabilizzazione dei cittadini-utenti, beneficiari di sostegni economici e/o di interventi assistenziali, in azioni e/o progetti di utilità sociale anche nei confronti di altri utenti, secondo i principi di reciprocità o di condizionalità.

Requisito 21.

Per gli utenti in carico, disponibilità di un format di cartella dell'utente, di cui al requisito 16

³ La presa in carico dell'utente comprende anche la promozione, attivazione e sostegno della sua rete di relazioni sociali e di prossimità, per rispondere ai suoi bisogni (lavoro sul contesto di vita dell'utente).

⁴ L'eventuale mancata sottoscrizione del progetto da parte dell'utente è motivata dal Soggetto richiedente.

dell'autorizzazione, integrato con le informazioni relative ai seguenti aspetti:

- d) P.e.i. o P.a.i.;
- e) verbali degli incontri di equipe e di rete;
- f) esiti delle verifiche di rete.

Requisito 22.

Adesione alla piattaforma Internet della Consulta provinciale delle politiche sociali, di cui all'art. 11 bis della L.p. n. 13/2007, "*Politiche sociali nella provincia di Trento*", comprovabile almeno mediante l'acquisizione delle credenziali di accesso.

Requisito 23.

Partecipazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di accreditamento, ad almeno uno dei tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 della l.p. n. 13/2007 "Politiche sociali nella provincia di Trento", dei tavoli sociali tematici o ad almeno un tavolo di concertazione e di coordinamento per il piano sociale di zona ai sensi della Legge n. 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Requisito 24.

- Realizzazione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di accreditamento, di almeno 2 interventi, sulla base di una specifica analisi dei bisogni prioritari e/o emergenti e delle risorse sussistenti sul territorio della Provincia di Trento nell'area dei servizi socio-assistenziali in cui l'Organizzazione intende accreditarsi, coerente con gli obiettivi della programmazione sociale della Provincia di Trento;

oppure

- definizione di almeno 2 interventi, sulla base di una specifica analisi dei bisogni prioritari e/o emergenti e delle risorse sussistenti sul territorio della Provincia di Trento, nell'area dei servizi socio-assistenziali in cui l'Organizzazione intende accreditarsi, coerente con gli obiettivi della programmazione sociale della Provincia di Trento, da realizzarsi con avvio entro 6 mesi dalla data di accreditamento;

oppure

- possesso della certificazione "Family in Trentino" ai sensi della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità".

Requisito 25.

Partecipazione ad almeno un'iniziativa di progettazione partecipata e/o di co-progettazione con gli altri soggetti del sistema integrato provinciale dei servizi sociali per lo sviluppo di alleanze e di reti territoriali oppure con le organizzazioni aderenti ad uno dei Distretti famiglia contemplati dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" oppure;

oppure

adesione ad uno dei Distretti Famiglia contemplati dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità":

oppure

adesione ad un distretto di economia solidale contemplato dalla Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità";

oppure

adesione ad un contratto di rete o ad analoghe iniziative collaborative o di coordinamento in Trentino.

Requisito 26.

Realizzazione di almeno due iniziative nei due anni antecedenti la presentazione della domanda per attività integrative o complementari agli interventi socio-assistenziali attraverso:

- il coinvolgimento di volontari interni all'organizzazione;

oppure

- il coinvolgimento di realtà di volontariato esterne all'organizzazione (accordi, progetti realizzati congiuntamente, etc.).

Requisito 27.

Presenza per i volontari interni al soggetto gestore, di assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in base alle disposizioni vigenti.

REQUISITI DI QUALITA' ULTERIORI SPECIFICI PER AGGREGAZIONI FUNZIONALI DI AREA

Aggregazione funzionale ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA' AMBITO RESIDENZIALE

Requisito 1.

Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale.

Requisito 2.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività per sviluppare le competenze relazionali ed affettive dei minori e delle figure genitoriali.

Requisito 3.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività educative individualizzate rivolte al minore e alle figure genitoriali nonché di attività orientate al supporto della genitorialità, possibilmente anche attraverso l'esperienza di gruppo.

Requisito 4.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di ascolto, orientamento e sostegno nell'accesso ai servizi esterni rivolte al minore ed alle figure di riferimento del minore (genitori, affidatari, ecc.) in collaborazione con gli Enti locali. Per i minori e/o neo-maggiorenni (tra i 14 – 24 anni) tali attività sono rivolte direttamente all'interessato.

Requisito 5.

Inclusione nella *Carta dei servizi* della disponibilità ad accompagnare gli utenti presso servizi sociali, sanitari, educativi esterni alla propria organizzazione.

Requisito 6.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di interventi di supporto scolastico, diretto ed indiretto, a favore dei minori anche in forma individualizzata.

Requisito 7.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 attività strutturate e continuative all'anno in favore dei minori tra quelle sportive o artistiche o culturali o ricreative, anche in forma laboratoriale, tra cui il singolo utente può scegliere tenendo conto delle attitudini e preferenze personali, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi.

Requisito 8.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno volta a sviluppare il senso civico e la cittadinanza attiva.

Requisito 9.

Inclusione nella Carta dei servizi di forme di sostegno e accompagnamento per la ricerca

Aggregazione funzionale ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA' AMBITO RESIDENZIALE

occupazionale a favore degli utenti con almeno 16 anni, lavorativa ed abitativa a favore dei neomaggiorenni e delle figure genitoriali di riferimento.

Requisito 10.

Disponibilità di un accesso a Internet.

L'utilizzo da parte degli utenti è regolamentato in base alle caratteristiche dell'utente e della specifica attività da svolgere.

REQUISITI STRUTTURALI

Requisito 11.

Per le strutture che ospitano genitori con figli minori, disponibilità di un posto per l'accoglienza immediata in emergenza di un nucleo familiare ogni 15 posti oppure la possibilità di allestirlo all'occorrenza.

Aggregazione funzionale ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA' AMBITO SEMIRESIDENZIALE

Requisito 1.

Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale.

Requisiti 2.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività per sviluppare le competenze relazionali ed affettive dei minori e delle figure genitoriali.

Requisito 3.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività educative individualizzate rivolte al minore, possibilmente anche attraverso l'esperienza di gruppo.

Requisito 4.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di ascolto, orientamento e sostegno nell'accesso ai servizi esterni rivolte al minore e alle figure di riferimento del minore (genitori, affidatari, ecc.) in collaborazione con gli Enti locali. Per i minori e/o neo-maggiorenni (tra i 14 – 24 anni) tali attività sono rivolte direttamente all'interessato.

Requisito 5.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di interventi di supporto scolastico, diretto o indiretto, a favore dei minori anche in forma individualizzata.

Requisito 6.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 3 attività strutturate e continuative all'anno in favore dei minori tra quelle sportive, o artistiche, o culturali o ricreative, anche in forma laboratoriale, tra cui il singolo utente può scegliere tenendo conto delle attitudini e preferenze personali, organizzate in collaborazione con terzi.

Requisito 7.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno volta a sviluppare il senso civico e di cittadinanza attiva.

Requisito 8.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno un'iniziativa all'anno per la diffusione dell'informazione riguardante i servizi offerti.

Aggregazione funzionale ETA' EVOLUTIVA E GENITORIALITA' SERVIZI DOMICILIARI E DI CONTESTO

Requisito 1.

Disponibilità all'occorrenza di almeno un operatore che conosce le lingue straniere maggiormente utilizzate tra gli immigrati presenti sul territorio provinciale o di un mediatore linguistico/culturale.

Requisiti 2.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività per sviluppare le competenze relazionali ed affettive dei minori e delle figure genitoriali.

Requisito 3.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività educative rivolte a gruppi di utenti, nei vari contesti di vita

Requisito 4.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di ascolto, orientamento e sostegno nell'accesso ai servizi esterni rivolte al minore e alle figure di riferimento del minore (genitori, affidatari, ecc.) in collaborazione con gli Enti locali. Per i minori e/o neo-maggiorenni (tra i 14 – 24 anni) tali attività sono rivolte direttamente all'interessato.

Requisito 5.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di interventi di supporto scolastico, diretto o indiretto, a favore dei minori anche in forma individualizzata.

Requisito 6.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività anche di gruppo tra gli utenti allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.

Requisito 7.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 attività strutturate e continuative all'anno in favore dei minori tra quelle sportive o artistiche o culturali o ricreative, anche in forma laboratoriale, tra cui il singolo utente può scegliere tenendo conto delle attitudini e preferenze personali, organizzate direttamente o in collaborazione con terzi.

Requisito 8.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno volta a sviluppare il senso civico e di cittadinanza attiva.

Requisito 9.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di forme di sostegno e accompagnamento per la ricerca occupazionale a favore dei ragazzi con almeno 16 anni e per la ricerca lavorativa e abitativa a favore di ragazzi neo-maggiorenni.

Aggregazione funzionale ETA'ADULTA AMBITO RESIDENZIALE

Requisito 1.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di orientamento ed accompagnamento dell'utente nell'accesso ai servizi sociali, sanitari ed ai servizi per l'impiego o per l'abitazione nonché ad iniziative di socializzazione, in raccordo con la rete dei servizi.

Requisito 2.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante uno dei seguenti obiettivi: sviluppo del senso civico, cittadinanza attiva, educazione alla legalità e promozione di stili di vita sani.

Requisito 3.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività anche di gruppo tra gli utenti allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.

Requisito 4.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di iniziative che prevedano il coinvolgimento degli utenti in attività utili per la collettività o per la struttura, in raccordo con la rete dei servizi.

Requisito 5.

Disponibilità di un accesso a Internet.

L'utilizzo da parte degli utenti è regolamentato in relazione alle caratteristiche dell'utente e della specifica attività da svolgere.

Requisito 6.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative all'anno riguardanti la gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

Requisito 7.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa di informazione e formazione all'anno rivolta agli utenti sul corretto disbrigo di pratiche burocratiche e la gestione dei compiti quotidiani della vita.

Requisito 8.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di interventi educativi a favore degli utenti sulla gestione delle relazioni, delle emozioni nonché sulla mediazione dei conflitti interpersonali.

REQUISITI STRUTTURALI

Requisito 9.

Disponibilità di almeno un posto letto per l'accoglienza immediata in emergenza ogni dieci posti oppure la possibilità di allestirlo all'occorrenza.

Aggregazione funzionale ETA'ADULTA AMBITO SEMIRESIDENZIALE

Requisito 1.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di orientamento dell'utente nell'accesso ai servizi sociali, sanitari ed ai servizi per l'impiego o per l'abitazione, nonché ad iniziative di socializzazione, in raccordo con la rete dei servizi.

Requisito 2.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante uno dei seguenti obiettivi: sviluppo del senso civico, cittadinanza attiva, educazione alla legalità e promozione di stili di vita sani.

Requisito 3.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività anche di gruppo tra gli utenti allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.

Requisito 4

Inclusione nella *Carta dei servizi* di iniziative che prevedano il coinvolgimento degli utenti in attività utili per la collettività o per la struttura, in raccordo con la rete dei servizi.

Requisito 5.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di interventi educativi a favore degli utenti sulla gestione delle relazioni, delle emozioni nonché sulla mediazione dei conflitti interpersonali.

Requisito 6.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative all'anno riguardanti le gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

Requisito 7.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa di informazione e formazione all'anno rivolta agli utenti sul corretto disbrigo di pratiche burocratiche e la gestione dei compiti quotidiani della vita.

Requisito 8.

Disponibilità di un accesso a Internet.

L'utilizzo da parte degli utenti è regolamentato in relazione alle caratteristiche dell'utente e della specifica attività.

Aggregazione funzionale ETA' ADULTA AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO

Requisito 1.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di orientamento dell'utente nell'accesso ai servizi sociali, sanitari ed ai servizi per l'impiego o per l'abitazione, nonché ad iniziative di socializzazione, in raccordo con la rete dei servizi.

Requisito 2.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno riguardante uno dei seguenti obiettivi: sviluppo del senso civico, cittadinanza attiva, educazione alla legalità e promozione di stili di vita sani.

Requisito 3.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività anche di gruppo tra gli utenti allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.

Requisito 4.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di iniziative che prevedono il coinvolgimento degli utenti in almeno un'attività all'anno per la collettività.

Requisito 5.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative all'anno riguardanti le gestione delle spese personali e familiari e delle attività di vita quotidiana.

Requisito 6.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa di informazione e formazione all'anno rivolta agli utenti sul corretto disbrigo di pratiche burocratiche e la gestione dei compiti quotidiani della vita.

Requisito 7.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 3 attività di socializzazione all'anno attraverso esperienze artistiche, culturali, naturalistiche e motorie a favore degli utenti, in collaborazione con le reti territoriali.

Aggregazione funzionale ETA'ANZIANA AMBITO RESIDENZIALE

Requisito 1.

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa di informazione e formazione all'anno a favore dei volontari sulle attività elementari dell'accudimento degli utenti.

Requisito 2.

Disponibilità di una dotazione tecnologica differenziata in base ai servizi offerti dal soggetto gestore.

Requisito 3.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività ricreative e/o culturali e/o motorie a favore degli utenti, anche in collaborazione con altre organizzazioni, finalizzate a promuovere l'inclusione sociale e lo scambio inter-generazionale.

Requisito 4.

Presenza di dispositivi domotici per almeno uno spazio a disposizione degli utenti, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale al fine della cura e assistenza degli utenti stessi o per conservare per il tempo più lungo possibile e nelle migliori condizioni possibili la loro efficienza e autonomia o comunque per posticipare lo stato di non autosufficienza della persona anziana.

Aggregazione funzionale ETA' ANZIANA AMBITO SEMIRESIDENZIALE

Requisito 1.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività ricreative e/o culturali e/o motorie a favore degli utenti, anche in collaborazione con altre organizzazioni, finalizzate a promuovere l'inclusione sociale e lo scambio inter-generazionale.

Requisito 2.

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa di informazione e formazione all'anno a favore dei volontari sulle attività elementari dell'accudimento degli utenti.

Requisito 3.

Disponibilità di una dotazione tecnologica differenziata in base ai servizi offerti dal soggetto gestore.

Requisito 4.

Presenza di dispositivi domotici per almeno uno spazio a disposizione degli utenti, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale al fine della cura e assistenza degli utenti stessi o per conservare per il tempo più lungo possibile e nelle migliori condizioni possibili la loro efficienza e autonomia o comunque per posticipare lo stato di non autosufficienza della persona anziana.

Aggregazione funzionale ETA' ANZIANA AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO

Requisito 1.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno un'attività di informazione all'anno sulle possibilità ed iniziative di invecchiamento attivo ed una di informazione e di orientamento nell'accesso ai servizi disponibili sul territorio a favore delle persone anziane e dei loro caregiver.

Requisito 2.

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 2 iniziative di informazione e formazione all'anno a favore dei volontari (che comunque devono operare in compresenza ed a supporto degli operatori) sui concetti fondamentali dell'accudimento degli utenti.

Requisito 3.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di iniziative di supporto nelle attività di assistenza a domicilio, allo scopo di garantire al caregiver tempo per sé, per la propria vita di relazione e lavorativa.

Requisito 4.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 azione all'anno di sostegno relazionale a supporto dell'attività dei caregiver, dei familiari e dei volontari.

Requisito 5.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 attività all'anno a favore degli utenti e dei caregiver per l'alfabetizzazione nell'utilizzo delle tecnologie che sono oggi a disposizione diretta degli utenti per il controllo di alcuni parametri sanitari o per il supporto alle attività quotidiane.

Requisito 6.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa all'anno di promozione della cultura del cohousing o del welfare di condominio o del welfare di quartiere, a supporto degli utenti.

Requisito 7.

Presenza di un dispositivo per la rilevazione dei tempi di inizio e di ultimazione dei servizi resi a domicilio, all'interno di un sistema informatizzato di comunicazione fra il soggetto gestore ed il soggetto affidante.

Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO RESIDENZIALE

Requisito 1.

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa di informazione e formazione all'anno a favore dei volontari (che comunque devono operare in compresenza ed a supporto degli operatori) sulle attività elementari dell'accudimento degli utenti.

Requisito 2.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 3 attività di socializzazione all'anno attraverso esperienze artistiche, culturali, naturalistiche e motorie a favore degli utenti, in collaborazione con le reti territoriali.

Requisito 3.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 intervento di promozione all'anno di un ruolo sociale attivo della persona disabile, allo scopo di rafforzare la sua inclusione sociale e il senso di adultità.

Requisito 4.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza all'anno sulla tematica della disabilità per favorire l'inclusione sociale degli utenti.

Requisito 5.

Disponibilità di una dotazione tecnologica differenziata in base ai servizi offerti dal soggetto gestore.

Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO SEMIRESIDENZIALE

Requisito 1.

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 1 iniziativa di informazione e formazione all'anno a favore dei volontari (che comunque devono operare in compresenza ed a supporto degli operatori) sulle attività elementari dell'accudimento degli utenti.

Requisito 2.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa di informazione e di orientamento all'anno all'accesso ai servizi disponibili sul territorio a favore degli utenti e dei loro familiari.

Requisito 3.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 3 attività di socializzazione all'anno attraverso esperienze artistiche, culturali, naturalistiche e motorie a favore degli utenti, in collaborazione con le reti territoriali.

Requisito 4.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 interventi di promozione all'anno di un ruolo sociale attivo della persona disabile, allo scopo di rafforzare la sua inclusione sociale e il senso di adultità.

Requisito 5.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza all'anno sulla tematica della disabilità per favorire l'inclusione sociale degli utenti

Requisito 6.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative all'anno a favore degli utenti e/o dei loro familiari per la conoscenza e per la sensibilizzazione sull'utilizzo delle tecnologie di supporto.

Requisito 7.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 azione di sostegno relazionale all'anno a supporto dell'attività dei dei familiari e dei caregiver e dei volontari.

Requisito 8.

Disponibilità di una dotazione tecnologica differenziata in base ai servizi offerti dal soggetto gestore.

Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO

Requisito 1.

Definizione della composizione della propria equipe, secondo il principio della multidisciplinarietà.

Requisito 2.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 iniziativa di informazione e di orientamento all'anno all'accesso ai servizi disponibili sul territorio a favore degli utenti e dei loro familiari.

Requisito 3.

Individuazione nel *Piano della Formazione* di almeno 2 iniziative di informazione e formazione all'anno a favore dei volontari (che comunque devono operare in compresenza ed a supporto degli operatori) sui concetti fondamentali dell'accudimento degli utenti.

Requisito 4.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative all'anno riguardanti l'informazione e formazione sulle attività elementari dell'accudimento delle persone non autosufficienti a domicilio a favore dei caregiver e dei familiari.

Requisito 5.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 3 attività di socializzazione all'anno attraverso esperienze artistiche, culturali, naturalistiche e motorie a favore degli utenti, in collaborazione con le reti territoriali.

Requisito 6.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 interventi di promozione all'anno di un ruolo sociale attivo della persona disabile, allo scopo di rafforzare la sua inclusione sociale ed il senso di adultità.

Requisito 7.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 2 iniziative di sensibilizzazione all'anno della cittadinanza sulla tematica della disabilità per favorire l'inclusione sociale degli utenti.

Requisito 8.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di iniziative di supporto nelle attività di assistenza a domicilio, allo scopo di garantire al caregiver tempo per sé, per la propria vita di relazione e lavorativa.

Requisito 9.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 azione di sostegno relazionale all'anno a supporto dell'attività dei caregiver, dei familiari e dei volontari.

Aggregazione funzionale PERSONE CON DISABILITA' AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO

Requisito 10.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di attività di gruppo tra gli utenti allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità e di solidarietà.

Requisito 11.

Inclusione nella *Carta dei servizi* di almeno 1 attività all'anno a favore degli utenti e dei caregiver per l'alfabetizzazione nell'utilizzo delle tecnologie che sono oggi a disposizione diretta degli utenti per il controllo di alcuni parametri sanitari o per il supporto alle attività quotidiane.

Requisito 12.

Presenza di un dispositivo per la rilevazione dei tempi di inizio e di ultimazione dei servizi resi a domicilio, all'interno di un sistema informatizzato di comunicazione fra il soggetto gestore ed il soggetto affidante.

REQUISITI DI QUALITA' ULTERIORI PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE SVOLGONO PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE SVOLGONO PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

SPORTELLO SOCIALE

Per l'accreditamento allo svolgimento in via esclusiva attività di sportello sociale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali dell'accreditamento:

nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 18 (limitatamente a quanto previsto per i servizi ad accesso libero), 20 lettera b) (limitatamente alle iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza attiva), 22.

SERVIZI TERRITORIALI

Per l'accreditamento allo svolgimento in via esclusiva di servizi territoriali è richiesto il possesso dei seguenti requisti generali dell'accreditamento:

nn. 1, 2, 3 (limitatamente al ruolo di reclutamento, formazione e gestione del volontariato) 4, 5, 6, 7, 9, 14 (esclusa la pubblicazione della Carta dei servizi), 20 (limitatamente alle lettere a) e b)), 22, 26, 27.

INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Per l'accreditamento allo svolgimento in via esclusiva di interventi per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi è richiesto il possesso di **seguenti requisiti generali dell'accreditamento:**

nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 (limitatamente al personale ed esclusa la supervisione professionale), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (con riferimento al piano di inserimento lavorativo, P.i.l.), 21, 22, 23, 25.

e dei seguenti requisiti specifici dell'accreditamento dell'aggregazione funzionale area età adulta ambito semiresidenziale:

nn.1, 2, 3, 4, 8.

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

- L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- l'art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

 Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e
 - quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.".
- L'art. 19 della legge provinciale 27 luglio, n. 13, recante "Politiche sociali nella provincia di Trento", dispone:

"Art. 19 Autorizzazione

- 1. L'autorizzazione dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti minimi organizzativi e, ove previsti, strutturali costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socio-assistenziali individuati ai sensi del comma 2. La Provincia autorizza tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne fanno richiesta.
 - 2. Il regolamento stabilisce:
- a) le tipologie di servizi soggetti ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi di cui al comma 1;
- c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, nonché i casi di sospensione, decadenza e le relative procedure.
- 3. In caso di esercizio dei servizi in assenza di autorizzazione, o quando l'autorizzazione è dichiarata decaduta, è disposta l'immediata sospensione dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge. Queste misure possono essere disposte anche in caso di esercizio dei servizi in grave difformità dall'autorizzazione o di reiterate violazioni di minore entità."
- L'art. 20 della legge provinciale 27 luglio, n. 13, recante "Politiche sociali nella provincia di Trento", dispone:

"Art. 20 Accreditamento

- 1. L'accreditamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso di requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 19 costituisce titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 22. Tali requisiti sono finalizzati principalmente a dimostrare l'attitudine dei predetti soggetti a intervenire in modo personalizzato, flessibile e coerente con le linee della programmazione sociale. Essi sono di carattere organizzativo, ivi compreso il rispetto della disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro, e, ove ricorrenti, di carattere strutturale e tecnologico. Tra i requisiti è compresa altresì l'adozione della carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali approvati con deliberazione della Giunta provinciale. Salvo quanto previsto dal comma 2, la Provincia accredita tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta.
- 2. Per lo svolgimento di servizi residenziali o semiresidenziali erogati nell'ambito di strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, l'accreditamento dei soggetti erogatori è disposto nei limiti dei fabbisogni individuati in sede di programmazione, previo accordo tra la Provincia e gli enti competenti, e comunque secondo principi di trasparenza. In tal caso, all'accreditamento consegue l'affidamento diretto del servizio al soggetto accreditato alle condizioni concordate con l'ente competente e al venir meno dell'affidamento consegue la revoca dell'accreditamento ovvero la sua rideterminazione.
 - 3. Il regolamento stabilisce:
 - a) i requisiti di cui al comma 1, comunque proporzionati alla finalità degli interventi;
- b) le procedure per il rilascio dell'accreditamento, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure;
 - c) le modalità per l'istituzione e la gestione del registro dei soggetti accreditati;
 - d) omissis
- 3 bis. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute, per i fini di quest'articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti. Le relative deliberazioni sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
- 4. Se l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 non è già in possesso del richiedente essa è rilasciata contestualmente al provvedimento di accreditamento.
- 5. I soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare, sulla base di uno schema definito con deliberazione della Giunta provinciale, la rendicontazione sociale della propria attività, dando atto nel bilancio sociale del valore e del capitale sociale prodotto. La valutazione di cui al capo IV tiene conto, ai sensi dell'articolo 27, dei risultati di tale autovalutazione. I soggetti accreditati sono altresì tenuti ad adottare processi gestionali di qualificazione delle attività prestate che garantiscono in particolare l'accessibilità dei servizi e la tutela delle posizioni soggettive degli utenti."
- L'art. 21 della legge provinciale 27 luglio, n. 13, recante "Politiche sociali nella provincia di Trento", dispone:

"Art. 21 Vigilanza

- 1. La Provincia svolge attività di vigilanza per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento.
 - 2. Le modalità di svolgimento dei controlli sono disciplinate con regolamento.
- 3. Per l'esercizio della funzione di vigilanza la Provincia può avvalersi degli enti locali territorialmente competenti, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali."

Nota all'articolo 1:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini di questo regolamento si intende per:
- a) area: l'insieme di aggregazioni funzionali afferenti a una fase del ciclo della vita o a una condizione della persona. Le aree sono le seguenti: "età evolutiva e genitorialità", "età adulta", "età anziana" e "persone con disabilità";
- b) ambito: l'ambiente fisico e sociale entro il quale viene erogato in via prevalente il servizio o l'intervento socioassistenziale. Gli ambiti sono i seguenti:
- 1) residenziale:
- 2) semi-residenziale;
- 3) domiciliare e di contesto;
- c) aggregazione funzionale: tipologia di servizi riferibili a bisogni omogenei all'interno di ogni ambito della singola area. Le aggregazioni funzionali sono individuate negli Allegati 1 e 2 a questo regolamento e i servizi di ciascuna aggregazione sono descritti nel catalogo previsto all'articolo 3;
- d) servizi residenziali: servizi che si svolgono in strutture o compendi immobiliari ricettivi dedicati all'accoglienza, almeno notturna, degli utenti;
 - e) servizi semiresidenziali: servizi che si svolgono in strutture ricettive dedicate all'accoglienza diurna degli utenti;

- f) servizi domiciliari e di contesto: servizi di assistenza e di sostegno resi alle persone nel proprio ambiente di vita, diverso dalle strutture residenziali e semi-residenziali, anche realizzando per le medesime persone contesti abitativi, sociali o lavorativi favorevoli al miglioramento dell'autonomia personale e della gualità della vita;
- g) interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi **di accompagnamento al lavoro**: tipologia di servizi non riconducibili ad alcuna aggregazione funzionale e area che include i servizi finalizzati all'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e gli altri interventi preliminari ad un futuro inserimento lavorativo;
- h) servizi territoriali: tipologia di servizi non riconducibili ad alcuna aggregazione funzionale e area che non prevede la presa in carico dell'utente e che include gli interventi realizzati in luoghi e contesti territoriali diversificati e finalizzati a promuovere il benessere generale dei cittadini, incrementare la solidarietà e la responsabilità sociale, anche nella forma della cittadinanza attiva, a intercettare i bisogni delle persone, per potenziare la coesione e l'inclusione sociale e per prevenire il disagio;
- i) sportello sociale: tipologia di servizi non riconducibili ad alcuna aggregazione funzionale e area che non prevedono la presa in carico dell'utente e che offrono, per specifici target d'utenza, informazioni, orientamento ed eventuali consulenza e accompagnamento nell'accesso ai servizi socio-assistenziali, nonché iniziative di formazione e di sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni;
- j) soggetto gestore: il soggetto autorizzato o accreditato ai sensi di questo regolamento per lo svolgimento di servizi socio-assistenziali rispettivamente nel mercato privato o per conto dell'ente affidante;
 - k) ente affidante: Provincia autonoma di Trento o ente locale competente:
- I) ente locale competente: ente locale che esercita le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- m) requisiti minimi: requisiti organizzativi e strutturali, necessari per conseguire l'autorizzazione, individuati nell'Allegato 1 a questo regolamento;
- n) requisiti di qualità ulteriori: requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici necessari per conseguire l'accreditamento, individuati nell'Allegato 2 a questo regolamento;
- o) requisiti strutturali: requisiti individuati negli Allegati 1 e 2 inerenti le strutture da destinare allo svolgimento di servizi residenziali o semiresidenziali. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, il possesso dei requisiti strutturali non è accertato in caso di alloggi che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
- p) struttura provinciale competente: struttura organizzativa della Provincia competente in materia di politiche sociali che svolge le funzioni di autorizzazione e accreditamento previste da questo regolamento."

Nota all'articolo 2:

L'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3 Catalogo dei servizi socio-assistenziali

1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva e aggiorna il catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito denominato "catalogo", nel quale sono descritti in dettaglio i servizi che sono svolti all'interno di ciascuna aggregazione funzionale e gli interventi che rientrano nella tipologia dei servizi territoriali, degli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi di accompagnamento al lavoro o dello sportello sociale."

Nota all'articolo 3:

L'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4 Autorizzazione

- 1. I soggetti privati e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono autorizzati a operare nell'ambito di una o più aggregazioni funzionali riferite a una medesima area se in possesso dei requisiti minimi. Nel provvedimento sono indicate le strutture utilizzate per l'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali all'interno delle aggregazioni funzionali per le quali l'autorizzazione è rilasciata.
- 2. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto interessato alla struttura provinciale competente. Nella domanda sono indicate le aggregazioni funzionali all'interno delle quali il soggetto chiede di operare e le strutture che intende utilizzare per l'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali. Alla domanda sono allegate la documentazione e le dichiarazioni, stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, comprovanti il possesso dei requisiti minimi.

- 3. Acquisita l'autorizzazione, il soggetto gestore comunica alla struttura provinciale competente la data di avvio dei servizi che intende svolgere all'interno delle aggregazioni funzionali per le quali è autorizzato.
- 4. L'elence dei seggetti gesteri con l'indicazione, per ciascune di essi, delle aggregazioni funzionali per le quali è autorizzato e dei servizi avviati, è predisposto e costantemente aggiornato dalla struttura provinciale competente. L'elence è pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia.
- 4. L'elenco dei soggetti gestori è predisposto e costantemente aggiornato dalla struttura provinciale competente ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia. Nell'elenco sono indicate, per ciascun soggetto gestore, le aggregazioni funzionali per le quali è autorizzato e i relativi servizi attivati; tale disposizione si applica anche nei casi previsti dall'articolo 8."

Nota all'articolo 4:

L'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Condizioni di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti autorizzati

- 1. I soggetti autorizzati osservano le seguenti condizioni di svolgimento dei servizi:
- a) realizzano le attività, gli interventi e le iniziative inclusi nella guida informativa sui servizi, secondo quanto previsto nell'Allegato 1;
 - a bis) erogano i servizi nel rispetto degli standard minimi previsti con deliberazione della Giunta provinciale;
 - b) attuano il Piano per la formazione del personale, secondo quanto previsto nell'Allegato 1;
 - c) aggiornano il Piano per la formazione del personale ogni tre anni;
- d) rispettano le norme di legge e contrattuali, nazionali e territoriali, in materia previdenziale e di lavoro e, in particolare, il contratto collettivo di lavoro di riferimento, nelle modalità fissate dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).
- d) rispettano le norme di legge in materia previdenziale e di lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e l'eventuale contratto integrativo provinciale nelle modalità fissate dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)."

Nota all'articolo 5:

L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6 Accreditamento

- 1. Gli enti del Terzo settore e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono accreditati per operare all'interno di una o più aggregazioni funzionali riferite a una medesima area se in possesso dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori.
- 2. Per le aggregazioni funzionali per le quali il richiedente è già in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, il provvedimento di accreditamento è rilasciato previa verifica del possesso dei soli requisiti di qualità ulteriori.
- 3. I requisiti strutturali individuati negli Allegati 1 e 2 non sono accertati ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento per le aggregazioni funzionali contraddistinte dall'utilizzo di strutture messe a disposizione dall'ente affidante per l'erogazione dei servizi residenziali e semiresidenziali; in tal caso il medesimo ente deve assicurare che la struttura sia in possesso dei predetti requisiti.
- 3. Per le aggregazioni funzionali contraddistinte dall'utilizzo di strutture per l'erogazione dei servizi residenziali e semi-residenziali, i requisiti strutturali individuati negli Allegati 1 e 2:
- a) non sono accertati ai fini del rilascio del provvedimento di accreditamento se le strutture sono messe a disposizione dall'ente affidante; in tal caso il medesimo ente deve assicurare che la struttura sia in possesso dei predetti requisiti;
- b) possono essere accertati anche successivamente al rilascio del provvedimento di accreditamento se le strutture non sono messe a disposizione dall'ente affidante, mediante l'aggiornamento dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c); in tal caso nell'avviso o nel bando di gara è specificato che l'affidamento del servizio consegue al rilascio del provvedimento di aggiornamento.
- 4. L'accreditamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi di questo articolo comporta il contestuale rilascio del provvedimento di autorizzazione per le medesime aggregazioni funzionali, con esclusione di quelle previste dal comma 3, lettera a), e di quelle per le quali hanno già ottenuto l'autorizzazione. Tale disposizione si applica anche nei casi previsti dal comma 3, lettera b), qualora in sede di rilascio del provvedimento di accreditamento sia stato comunque accertato il possesso dei requisiti strutturali individuati nell'Allegato 1; se i requisiti strutturali

individuati negli Allegati 1 e 2 sono accertati in sede di rilascio del provvedimento di aggiornamento ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), il provvedimento di autorizzazione è rilasciato contestualmente all'aggiornamento.

- 5. Le domande di accreditamento sono presentate dal soggetto interessato alla struttura provinciale competente; alle domande sono allegate la documentazione e le dichiarazioni, stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, comprovanti il possesso dei requisiti.
 - 6. Questo articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 7."

Nota all'articolo 6:

"<u>Δrt 7</u>

Accreditamento per lo svolgimento di servizi socio assistenziali residenziali e semi-residenziali in strutture non messe adisposizione dall'ente affidante

- 1. Per svolgere servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali in strutture non messe a disposizione dall'ente affidante, gli enti del Terzo settore e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono accreditati per le aggregazioni funzionali cui si riferiscono i servizi medesimi attraverso idonce procedure comparative, fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori. Nell'avviso o nel bando di gara è specificato che all'accreditamento consegue l'affidamento diretto del servizio al soggetto accreditato, alle condizioni concordate con l'ente affidante.
- 2. Per le aggregazioni funzionali per le quali il richiedente è già in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, il provvedimento di accreditamento è rilasciato previa verifica del possesso dei soli requisiti di qualità ulteriori.
- 3. L'accreditamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi di questo articolo comporta il contestuale rilascio del provvedimento di autorizzazione per le medesime aggregazioni funzionali, con esclusione di quelle per le quali i predetti soggetti hanno già ottenuto l'autorizzazione.
- 4. Il soggetto è accreditato ai sensi di questo articolo per la sola durata dell'affidamento. Al venir meno dell'affidamento l'accreditamento è aggiornato d'ufficio ai sensi dell'articolo 12. Nel case di rinuncia all'aggiornamento dell'accreditamento da parte del soggetto gestore, lo stesso mantiene l'autorizzazione con riferimento alle aggregazioni funzionali per le quali era stato accertato il possesso dei requisiti minimi ai sensi dell'articolo 4 e del comma 1 di questo articolo."

Nota all'articolo 7:

L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come sostituito dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art 8

Servizi territoriali, interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e sportello sociale

- 1. I soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 6, comma 1, che intendono operare nella tipologia dei servizi territoriali, degli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi di accompagnamento al lavoro o dello sportello sociale sono rispettivamente autorizzati o accreditati, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti individuati dagli Allegati 1 e 2, secondo quanto previsto dai medesimi articoli 4 e 6.
- 2. Acquisita l'autorizzazione ai sensi del comma 1, il soggetto gestore comunica alla struttura provinciale competente la data di avvio dei servizi che intende svolgere all'interno delle tipologie per le quali è autorizzato.
 - 3. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'elence previsto dall'articole 4, comma 4.
- 4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 e l'accreditamento rilasciato ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'articolo 6 sostituiscono l'autorizzazione e l'accreditamento di cui al comma 1 per le tipologie dei servizi territoriali e dello sportello sociale.
- 5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 e l'accreditamento rilasciato ai sensi degli articoli 6 e 7 dell'articolo 6, per le aggregazioni funzionali semiresidenziali delle aree età evolutiva e genitorialità, età adulta e persone con disabilità, sostituiscene l'autorizzazione e l'accreditamente di cui al comma 1 per la tipologia degli interventi per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi di accompagnamente al lavoro."

"Art. 8

Servizi territoriali, interventi di accompagnamento al lavoro e servizi di sportello sociale

- 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, lo svolgimento di servizi territoriali, di interventi di accompagnamento al lavoro e di servizi di sportello sociale è subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento previo accertamento del possesso dei requisiti individuati dagli Allegati 1 e 2, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 6. Le domande di autorizzazione e accreditamento sono presentate rispettivamente dai soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, e 6, comma 1.
- 2. I servizi territoriali e i servizi di sportello sociale possono essere svolti anche dai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4 e 6 per una o più aggregazioni funzionali.

3. Gli interventi di accompagnamento al lavoro possono essere svolti anche dai soggetti autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4 e 6 per le aggregazioni funzionali semi-residenziali delle aree età evolutiva e genitorialità, età adulta e persone con disabilità."

Nota all'articolo 8:

L'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9

Criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati

- 1. La convenzione prevista dall'articolo 23, comma 6, della legge provinciale definisce i criteri generali di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, stabilendo, in ogni caso, i seguenti criteri minimi:
- a) la realizzazione delle attività, delle iniziative e degli interventi e la partecipazione alle iniziative previsti nell'Allegato 2 e, ai sensi del medesimo Allegato, inclusi nella carta dei servizi e nel piano operativo, nel rispetto della cadenza temporale indicata nell'Allegato 2 oppure, eve non prevista, di quella indicata nella convenzione di cui all'articolo 23, comma 6, della legge provinciale:
 - b) l'attuazione del Piano per la formazione del personale e dei volontari, secondo quanto previsto nell'Allegato 2;
- c) l'aggiornamente del Piane per la formazione del personale e dei volontari, con la cadenza temporale indicata nella convenzione di cui all'articole 23, comma 6, della legge provinciale:
 - d) l'adozione del bilancio sociale secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, della legge provinciale;
- d) il rispetto delle norme di legge e contrattuali, nazionali e territoriali, in materia previdenziale e di lavoro e, in particolare, del contratto collettivo di lavoro di riferimento, nelle modalità fissate dalla legge provinciale n. 2 del 2016.
- 1. La convenzione prevista dall'articolo 23, comma 6, della legge provinciale definisce i criteri generali di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, stabilendo, in ogni caso, i seguenti criteri minimi:
- a) la realizzazione delle attività, delle iniziative e degli interventi e la partecipazione alle iniziative previsti nell'Allegato 2 o, ai sensi del medesimo Allegato, inclusi nella carta dei servizi e nel piano operativo, nel rispetto della cadenza temporale indicata nell'Allegato 2 oppure, ove non prevista, di quella indicata nella convenzione di cui all'articolo 23, comma 6, della legge provinciale;
 - b) gli standard minimi di servizio;
- c) l'attuazione del Piano per la formazione del personale e dei volontari, secondo quanto previsto nell'Allegato 2;
- d) l'aggiornamento del Piano per la formazione del personale e dei volontari, con la cadenza temporale indicata nella convenzione di cui all'articolo 23, comma 6, della legge provinciale;
 - e) l'adozione del bilancio sociale secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, della legge provinciale;
- f) il rispetto delle norme di legge in materia previdenziale e di lavoro, i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e l'eventuale contratto integrativo provinciale nelle modalità fissate dalla legge provinciale n. 2 del 2016."

Nota all'articolo 9:

L'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10 Registro dei soggetti accreditati

- 1. Presso la struttura provinciale competente è istituito il registro provinciale dei soggetti accreditati.
- 2. Il registro individua per ogni soggetto accreditato:
- a) i dati identificativi;
- b) l'elenco delle aggregazioni funzionali e l'indicazione dei servizi territoriali, degli interventi per l'acquisizione dei prerequisiti lavorativi e dello sportello sociale per i quali è stato accreditato;
- b) l'elenco delle aggregazioni funzionali e dei servizi e interventi previsti dall'articolo 8, per i quali è accreditato;
- b bis) i servizi dell'aggregazione funzionale e i servizi e interventi previsti dall'articolo 8, attivati dal soggetto accreditato:
- c) gli estremi dei provvedimenti di accreditamento;
- d) gli estremi della convenzione stipulata con la Provincia ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge provinciale.
- 3. La Giunta provinciale può individuare le ulteriori informazioni e i dati da annotare nel registro.
- 4. Il registro dei soggetti accreditati è gestito con modalità informatiche e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia. La struttura provinciale competente assicura il costante aggiornamento del registro anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni previste dall'articolo 11 o dell'aggiornamento disposto ai sensi dell'articolo 12."

Nota all'articolo 10:

L'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11 Comunicazioni del soggetto gestore

- 1. Il soggetto gestore comunica tempestivamente alla struttura provinciale competente:
- a) la perdita e le variazioni dei requisiti intervenute successivamente al rilascio del provvedimento di autorizzazione e accreditamento;
 - b) il trasferimento della sede legale e il mutamento della denominazione;
- c) l'attivazione di un nuovo servizio riferito all'aggregazione funzionale o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o allo sportello sociale per i quali il soggetto è autorizzato o accreditato;
- c) l'attivazione di un nuovo servizio riferito all'aggregazione funzionale o ai servizi o interventi previsti dall'articolo 8 per i quali il soggetto è autorizzato o accreditato;
 - d) il mancato inizio, la sospensione o la cessazione dell'attività.
- 2. A seguito delle comunicazioni previste dal comma 1, la struttura provinciale competente, ove necessario, provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'autorizzazione e dell'accreditamento o a disporne la decadenza ai sensi dell'articolo 16. Nella comunicazione il soggetto gestore rilascia le dichiarazioni individuate con deliberazione della Giunta provinciale."

Nota all'articolo 11:

L'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12 Aggiornamento dell'autorizzazione e dell'accreditamento

- 1. Il soggetto gestore richiede alla struttura provinciale competente l'aggiornamento dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei seguenti casi:
- a) se intende ottenere l'autorizzazione per una o più aggregazioni funzionali ulteriori rispetto a quelle per le quali è già autorizzato purché appartenenti alla stessa area. In tal caso è accertato il possesso dei soli requisiti minimi riferiti alle predette ulteriori aggregazioni;
- b) se intende ottenere l'accreditamento per una o più aggregazioni funzionali ulteriori rispetto a quelle per le quali è già accreditato ai sensi dell'articolo 6, purché appartenenti alla stessa area. In tal caso, per le predette ulteriori aggregazioni è accertato il possesso dei requisiti di qualità ulteriori nonché, se non ancora autorizzate, dei requisiti minimi;
- c) se intende ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 per le medesime aggregazioni funzionali contraddistinte dall'utilizzo di strutture, per le quali è già accreditato ai sensi dell'articolo 6. In tal caso, per le predette aggregazioni è accertato il possesso dei requisiti strutturali individuati negli Allegati 1 e 2;
- c) se intende ottenere l'accertamento dei requisiti strutturali individuati negli Allegati 1 e 2, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
- d) se intende utilizzare per lo svolgimento dei servizi strutture ulteriori rispetto a quelle indicate nel provvedimento di autorizzazione al di fuori dei casi previsti dall'articolo 13. In tal caso è accertato, per le ulteriori strutture indicate nella domanda di aggiornamento, unicamente il possesso dei requisiti strutturali individuati nell'Allegato 1;
 - e) nel caso di variazione del legale rappresentante e della persona che esercita le funzioni di direzione;
- f) nel caso di modificazioni del soggetto gestore conseguenti a operazioni di trasformazione della forma giuridica o a fusioni o scissioni che non comportano la costituzione di un soggetto diverso.
- 2. Nel caso in cui la richiesta di aggiornamento riguardi il provvedimento di accreditamento, la struttura provinciale competente aggiorna, se necessario, anche il provvedimento di autorizzazione.
- 3. La struttura provinciale competente provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
- 4. L'accreditamento rilasciato ai sensi dell'articolo 7 è aggiornato d'ufficio, al venir meno dell'affidamento, dalla struttura provinciale competente secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4."

Nota all'articolo 12:

L'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento

- 1. La decadenza può essere totale o parziale. La decadenza è totale quando è riferita a tutte le aggregazioni funzionali o ai-servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi o allo sportello sociale servizi o interventi previsti dall'articolo 8 per i quali il soggetto è stato autorizzato o accreditato.
- 2. Il dirigente della struttura provinciale competente dichiara la decadenza totale o parziale dall'autorizzazione o dall'accreditamento nei seguenti casi:
- a) mancato inizio dell'attività entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento o mancato esercizio dell'attività per almeno un anno continuativo;
 - b) perdita, totale o parziale, dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori;
- c) violazione per più di tre volte nel corso degli ultimi cinque anni dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e c);
- d) mancata richiesta di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1;
- e) violazione delle condizioni di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti autorizzati previste dall'articolo 5 o dei criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati previsti dall'articolo 9;
 - f) estinzione del soggetto gestore;
 - g) rinuncia all'autorizzazione o all'accreditamento.
- 3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), d) ed e) il dirigente della struttura provinciale competente diffida il soggetto gestore ad adempiere a quanto prescritto entro un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 18 mesi. Il termine per la regolarizzazione può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, previa richiesta del soggetto gestore, qualora la scadenza non sia rispettata per cause indipendenti dalla sua volontà. Nel periodo concesso per la regolarizzazione il dirigente della struttura provinciale competente può disporre l'interruzione temporanea dell'attività. Nel caso di mancato adempimento entro i termini assegnati è disposta la decadenza, totale o parziale, dall'autorizzazione o dall'accreditamento.
- 4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a), c), f), e g) è disposta l'immediata decadenza, totale o parziale, dall'autorizzazione o dall'accreditamento.
- 5. La decadenza totale o parziale dall'autorizzazione o dall'accreditamento comporta l'immediata interruzione dell'attività e l'eventuale chiusura della struttura in cui essa si svolge."

Nota all'articolo 13:

L'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Autorizzazione dei soggetti che gestiscono servizi già funzionanti

- 1. Si considerano autorizzati ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, i soggetti che alla data individuata dall'articolo 21, comma 2:
- a) sono in possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg (Regolamento sull'autorizzazione al funzionamento e sulla vigilanza delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, e successive modificazioni, recante "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento") o del decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2003, n. 31-152/Leg (Regolamento di attuazione dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali);
- b) hanno presentato domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 28-79/Leg del 2001 o del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003 e sono in possesso del programma di adeguamento definito secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003;
- c) hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento purché alla predetta data abbiano presentato la relativa domanda ai sensi del medesimo decreto; in tal caso, l'autorizzazione al funzionamento della struttura è rilasciata sulla base delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla disciplina vigente prima della data individuata dall'articolo 21, comma 2, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone on autosufficienti o con gravi disabilità).
- 2. I soggetti previsti dal comma 1 si considerano autorizzati limitatamente ai servizi indicati nella domanda o nel provvedimento di autorizzazione.
- 3. I soggetti che, alla data individuata dall'articolo 21, comma 2, svolgono servizi socio assistenziali, non a carattere residenziale o semi-residenziale, riconducibili ad aggregazioni funzionali o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione

dei pre-requisiti lavorativi di accompagnamento al lavoro o allo sportello sociale per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi di questo regolamento trasmettono alla struttura provinciale competente, entro il termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, una comunicazione nella quale sono descritti i servizi svolti, le sedi operative ed il territorio in cui si svolgono; alla comunicazione sono allegate la documentazione e le dichiarazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I predetti soggetti si considerano autorizzati ai sensi dall'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, limitatamente ai servizi indicati nella comunicazione o a quelli eventualmente individuati dalla struttura provinciale competente entro i successivi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

- 4. Si considerano autorizzati ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale anche i soggetti che svolgono servizi socio assistenziali finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione) limitatamente a quelli riconducibili alle aggregazioni funzionali o ai servizi territoriali o agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi di accompagnamento al lavoro o allo sportello sociale per i quali è necessaria l'autorizzazione ai sensi di questo regolamento.
- 5. I soggetti previsti dai commi 1, 3 e 4 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 1 entro il termine di tre anni decorrenti dalla data individuata dall'articolo 21, comma 2. A tal fine, entro il predetto termine, presentano alla struttura provinciale competente la domanda di autorizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 4.
- 6. Se la domanda di autorizzazione non è presentata entro il termine previsto dal comma 5 o è accertata la mancanza dei requisiti minimi, la struttura provinciale competente dispone la decadenza del provvedimento di autorizzazione, ove rilasciato, il divieto di prosecuzione dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge."

Nota all'articolo 14:

L'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 20 Accreditamento dei soggetti che gestiscono servizi già funzionanti

- 1. Si considerano accreditati ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, i soggetti che, alla data individuata dall'articolo 21, comma 2, svolgono per conto dell'ente affidante servizi socio assistenziali riconducibili alle aggregazioni funzionali e ai servizi territoriali e agli interventi per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e alle sportello sociale o servizi o interventi previsti dall'articolo 8 per i quali è richiesto l'accreditamento ai sensi di questo regolamento o sono finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale n. 35 del 1983 per lo svolgimento dei predetti servizi.
- 2. I soggetti previsti dal comma 1 trasmettono alla struttura provinciale competente, entro il termine di sei mesi dalla data individuata dall'articolo 21, comma 2, una comunicazione nella quale sono descritti i rapporti giuridici in essere con gli enti affidanti, i servizi svolti e l'eventuale struttura in cui si svolge il servizio; alla comunicazione sono allegate la documentazione e le dichiarazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I predetti soggetti si considerano accreditati ai sensi dall'articolo 53, comma 6, della legge provinciale, limitatamente ai servizi indicati nella comunicazione o a quelli eventualmente individuati dalla struttura provinciale competente entro i successivi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 3. I soggetti previsti dal comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori entro il termine di tre anni decorrenti dalla data individuata dall'articolo 21, comma 2. A tal fine, entro il predetto termine, trasmettono alla struttura provinciale competente la domanda di accreditamento secondo quanto previsto dall'articolo 6.
- 4. Se la domanda di accreditamento non è presentata entro il termine previsto dal comma 3 o è accertata la mancanza dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori, la struttura provinciale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge."

Nota all'articolo 15:

L'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23 *Abrogazioni*

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23 e 26 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;
- b) l'articolo 86 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- c) l'articolo 11 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8.
- 2. A decorrere dal 1 luglio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, ad esclusione del sesto comma dell'articolo 7;
- b) la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione del comma 5 bis dell'articolo 38 e dell'articolo 47;
- c) l'articolo 10 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

- d) l'articolo 25 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- e) l'articolo 13 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;
- f) la legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33;
- g) l'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- h) l'articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
- i) l'articolo 46 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- j) l'articolo 20 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;
- k) l'articolo 48 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- I) l'articolo 85 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- m) l'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;
- n) l'articolo 54 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- o) l'articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- p) il decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003.
- 3. La disciplina attuativa della legge provinciale n. 35 del 1983, dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 1998 e della legge provinciale n. 14 del 1991, ad esclusione del decreto del Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di questo regolamento e della legge provinciale."